

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE

Decisione n. 41/TFN-SVE 2020/2021
Reg. Prot. 36/TFN-SVE

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, composto da

avv. Stanislao Chimenti – Presidente;
avv. Marco Baliva – Vice Presidente (Relatore);
avv. Cristina Fanetti – Componente;
avv. Flavia Tobia – Componente;
avv. Enrico Vitali – Componente;

ha pronunciato nella riunione fissata il giorno 26 maggio 2021,
a seguito del Reclamo ex art. 90, comma 2, lett. b) CGS – FIGC della società ACR Messina SSDARL (matr. FIGC 947500)
contro il calciatore Gaetano Ungaro (n. 21.9.1987 – matr. FIGC 3.677.188) avverso la decisione della Commissione
Accordi Economici – LND pubblicata sul Com. Uff. n. 269/1 del 22 aprile 2021,
la seguente

DECISIONE

Con reclamo del 27 novembre 2020 il calciatore Ungaro Gaetano adiva la Commissione Accordi Economici esponendo di aver concluso con la società ACR Messina SSD ARL un accordo economico che prevedeva la corresponsione lorda di euro 25.000,00 per la stagione sportiva 2019/2020. Il reclamante dichiarando di aver percepito dalla società la somma di euro 17.500,00 chiedeva la condanna della stessa in via principale al pagamento della somma di euro 7.500,00 ed in subordine in applicazione del protocollo LND/AIA al pagamento della somma di euro 1.900,00.

Si costituiva nei termini la società ACR Messina SSD ARL chiedendo il rigetto del reclamo ovvero di rimodularne le richieste tenendo conto di quanto indebitamente percepito.

La società sosteneva quanto segue: *che per effetto della sospensione del campionato causa Covid nulla spetta al calciatore per le mensilità successive a marzo 2020;*

che per il solo mese di marzo 2020 si applicherebbe il protocollo LND/AIA;

che con il versamento della somma di euro 17.500,00 essa resistente avrebbe assolto completamente a quanto disposto dall'accordo economico sottoscritto. A sostegno della propria tesi la società evidenziava che la somma indicata nell'accordo economico pari ad euro 25.000,00 sarebbe stato un importo da considerare al lordo della tassazione prevista dalla normativa vigente. La società individuava in euro 21.400,00 la somma netta dovuta. Suddividendo l'importo di euro 21.400,00 per dieci mensilità pari ad euro 2.140,00 e moltiplicandolo per le sette mensilità, secondo la società resistente ($2.140 \times 7 = 14.980$) risulterebbe che il calciatore avrebbe percepito più del dovuto.

Con decisione Prot. Cae 43/2020-21 del 22 aprile 2021. la Commissione Accordi Economici con articolata motivazione, accoglieva la domanda del calciatore Ungaro, e dichiarava dovuta dalla Società ACR Messina SSD ARL al Sig. Gaetano Ungaro, la somma di euro 1.900,00, da corrispondersi nel rispetto della legislazione fiscale vigente, secondo i principi dettati nella parte motiva della stessa decisione.

La decisione veniva notificata via PEC in data 22 aprile 2021 e appellata dalla ACR Messina SSD ARL con pec in data 28 aprile 2021.

Nell'impugnare la decisione, la ACR Messina SSD ARL ha eccepito che nulla fosse dovuto al calciatore, in considerazione della necessaria decurtazione delle indennità governative relative ai mesi di aprile, maggio e giugno 2020 nonché dell'indennità erogata dal Fondo di Solidarietà per Calciatori e Tecnici del Settore Dilettantistico, già percepite dall'atleta, conseguentemente alla situazione emergenziale Covid-19 ed alla relativa sospensione di tutte le attività sportive.

Il calciatore Ungaro Gaetano, ritualmente notiziato del ricorso, inviava tempestive controdeduzioni finalizzate a chiedere, il rigetto del reclamo e la conferma della decisione assunta dalla Commissione Accordi Economici ovvero, in subordine,

la condanna della ACR Messina SSD ARL al pagamento della maggior somma di euro 7.500,00, in caso di mancata applicazione del Protocollo d'intesa LND-AIC del 25 settembre 2020.

Nel merito, parte resistente evidenziava come la reclamante non avesse fornito prova in relazione all'avvenuta percezione, da parte del calciatore Ungaro Gaetano, delle indennità governative relative ai mesi di aprile, maggio e giugno 2020 nonché dell'indennità erogata dal Fondo di Solidarietà per Calciatori e Tecnici del Settore Dilettantistico (in merito alla quale specificava, altresì, di non aver presentato domanda alcuna).

La vertenza è stata, quindi, decisa nella riunione del 26 maggio 2021, tenuta in modalità videoconferenza, come da Decreto del Presidente del Tribunale Federale Nazionale n. 10 del 18 maggio 2020.

Il reclamo è infondato e deve, quindi, essere rigettato.

Ed infatti, ai sensi dell'art. 3, lett. a), del predetto protocollo: *“per i compensi maturati ed insoluti nella stagione sportiva 2019/2020, compresi quelli relativi al periodo intercorrente dalla data dell'1 marzo 2020 al 30 giugno 2020, il Club dovrà provvedere al pagamento dell'importo pari all'80% della somma totale netta pattuita nell'accordo economico, detratto quanto eventualmente già percepito dai tesserati a titolo di indennità ex art. 96 del Decreto Legge 18 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27 relativamente al solo rateo di marzo”*.

Ebbene, dal tenore letterale di detto art. 3, siglato nel mese di settembre 2020, si evince chiaramente come lo stesso faccia esclusivo riferimento al solo rateo di marzo 2020.

È chiaro, infatti, che se la LND e la AIC avessero voluto estendere tali compensi anche ai successemi ratei di aprile, maggio e giugno 2020, lo avrebbero, certamente, indicato in detto protocollo, atteso che, come visto, lo stesso è stato sottoscritto in data 25 settembre 2020.

Inoltre, corre l'obbligo di evidenziare che i compensi per l'attività sportiva dilettantistica, rientrando nei c.d. redditi diversi (art. 67, comma 1, lett. m) TUIR), sono erogati per lo svolgimento di attività istituzionali svolte dal calciatore in favore della società, per l'intera durata dell'accordo economico sottoscritto ai sensi dell'art. 94 *ter* NOIF.

La prestazione del calciatore, infatti, va remunerata, non solo per lo svolgimento di gare ufficiali, ma anche per fasi di addestramento ed allenamento rese in favore della società per tutta la durata dell'accordo economico (art. 2 dell'accordo economico).

Sembra chiaro, quindi, che la CAE, alla luce dei contrapposti interessi delle parti sorti durante il periodo emergenziale, abbia correttamente valutato e fatto applicazione del Protocollo di Intesa siglato in data 25 settembre 2020 tra LND ed AIC.

È inutile dire che il Protocollo, come già confermato dai precedenti di questo Tribunale Federale (cfr. fra le tante Decisione n. 25/TFN-SVE 2020/2021 del 12 marzo 2021 vertenza ASCD Verbania/Russo), ha efficacia vincolante *erga omnes* alla stregua dei CCNL, poiché stipulato dai soggetti rappresentativi dell'interesse collettivo delle parti (LND e AIC).

È pacifico, dunque, che l'importo dell'accordo economico debba riconoscersi nel limite dell'80% della somma totale netta pattuita, che tale determinazione risponda ad un criterio di equità e che sia, comunque, onere delle parti dimostrare l'esatto ammontare dell'importo netto rispetto a quanto stabilito nell'accordo economico, deducendo quanto eventualmente già percepito dai tesserati a titolo di indennità ex art. 96 del Decreto Legge 18 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27.

Fermo quanto sopra, da ritenersi assorbente, si evidenzia, comunque, come la reclamante non abbia, tempestivamente, fornito alcuna prova in merito all'avvenuta percezione, da parte del calciatore, né delle indennità governative relative ai mesi di aprile e maggio 2020 (che la stessa assume essere pari ad euro 1.200,00), né di quella relativa al mese di giugno 2020 (che la stessa assume essere pari ad euro 800,00), né, infine, di quella erogata dal Fondo di Solidarietà per Calciatori e Tecnici del Settore Dilettantistico (che la stessa, arbitrariamente, quantifica in euro 3.333,33).

Considerato che l'80% della somma totale lorda pattuita nell'accordo economico (pari ad euro 25.000,00) ammonta ad euro 20.000,00 e che il calciatore ha dichiarato di aver percepito, oltre alla somma di euro 17.500,00, l'indennità governativa relativa al mese di marzo 2020 (pari ad euro 600,00), la somma residua dovuta dalla reclamante, come quantificato da parte resistente, ammonta, anche in assenza di prova da parte della società di aver adempiuto agli obblighi imposti dalla normativa fiscale vigente, ad euro 1.900,00.

Ed infatti, come correttamente statuito dalla CAE *“senza la prova da parte della società di aver adempiuto a tali oneri fiscali, la domanda del calciatore sia correttamente formulata con riferimento alla somma lorda prevista dall'accordo economico, a conferma del consolidato orientamento di questa Commissione che deve essere confermato anche in sede di applicazione del criterio equitativo di cui al richiamato Protocollo”*.

Per quanto sopra, non avendo la società dimostrato di aver provveduto al pagamento di ulteriori somme rispetto a quelle dichiarate dal calciatore nel reclamo introduttivo, correttamente determinato risulta l'importo di 1.900,00 dovuto dalla società al calciatore.

Va pertanto confermata la decisione della CAE in quanto immune da vizi.

Nonostante l'infondatezza del reclamo, non risulta possibile condannare la società al pagamento delle spese di difesa ex art. 55 CGS in quanto il calciatore, nel rassegnare le proprie conclusioni, non ha formulato esplicita domanda in tal senso.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche,

all'esito della Camera di consiglio, rigetta il reclamo e, per l'effetto, conferma l'impugnata decisione della Commissione Accordi Economici – LND.

Dispone addebitarsi il contributo per l'accesso alla Giustizia Sportiva.

Così deciso nella Camera di consiglio del 26 maggio 2021 tenuta in modalità videoconferenza, come da Decreto del Presidente del Tribunale Federale Nazionale n. 10 del 18 maggio 2020.

IL RELATORE

F.to avv. Marco Baliva

IL PRESIDENTE

F.to avv. Stanislao Chimenti

Depositato in data 4 giugno 2021.

IL SEGRETARIO

F.to avv. Salvatore Floriddia